



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP. - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO STRADALE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 137 DEL 14/03/2025

Numero di Servizio 23 / 2025

OGGETTO: EX TRAZZERA TAGLIABORSA-CUTULA DALL'INTERSEZIONE CON LA SP 5/I SINO ALL'INTERSEZIONE CON LA SP 2/III.

TRASMISSIONE ORDINANZA DI REVOCA DELL'ORDINANZA N. 125 DEL 04/03/2025 E LA RIAPERTURA AL TRANSITO VEICOLARE A TUTTI I VEICOLI, CON DECORRENZA IMMEDIATA A TEMPO INDETERMINATO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. TERRITORIO COMUNI DI GIARRE E MASCALI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada)
- Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)
- Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
- Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.
- L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;
- L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO *che*:

Perviene la richiesta verbale, con la quale l'Ufficio Manutenzione ha chiesto a questo Ufficio Segnaletica Stradale, l'emissione di un Ordinanza di riapertura al transito veicolare e pedonale della ex Trazzera Tagliaborsa-Cutula.

L'emissione di detta Ordinanza di riapertura al transito veicolare, viene richiesta a seguito del completamento dei lavori di manutenzione straordinaria da parte della ditta Legnami S,R.L. che con nota del 07/03/2025 prot. 0001487 ha evidenziato di avere eseguito i lavori di messa in sicurezza del

sovrappasso per condotta, tramite la rimozione delle macerie insistenti sulla carreggiata, la picchettatura delle parti di materiale prossime al distacco rimanenti.

Questo Ente ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, a seguito di un impatto di un mezzo pesante con il sovrappasso per condotta, in C.A lungo la ex Trazzera Tagliaborsa-Cutula posto al km. 0+910 dall'intersezione con la S.P. 5/I, che ha procurato notevoli danni alla struttura con distacco di porzioni di calcestruzzo e materiale cementizio, con Ordinanza Dirigenziale n. 125 del 04/03/2025 disponeva la chiusura temporanea al transito veicolare, della ex Trazzera Tagliaborsa-Cutula dall'intersezione con la SP 5/I sino all'intersezione con la SP 2/III, con decorrenza immediata e fino alla cessazione dello stato di pericolo

Considerato che sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza del sovrappasso e che sono stati eliminati le parti prossime al distacco nonché la rimozione delle macerie esistenti sulla carreggiata e che pertanto è stato eliminato lo stato di pericolo.

Al fine di consentire la percorribilità al transito veicolare e pedonale lungo la sopracitata strada provinciale questo Ufficio Segnaletica Stradale provvede alla predisposizione della presente Ordinanza che Revoca l'Ordinanza Dirigenziale n. 125 del 04/03/2025 la quale prevedeva: *“la chiusura temporanea al transito veicolare a tutti i veicoli escluso residenti, della ex Trazzera Tagliaborsa-Cutula dall'intersezione con la SP 5/I sino all'intersezione con la SP 2/III e la chiusura fisica al km. 0+910 dall'intersezione con la S.P. 5/I con decorrenza immediata e fino alla cessazione dello stato di pericolo”*.

VERIFICATO che:

La strada provinciale denominata ex Trazzera Tagliaborsa - Cutula si diparte dall'intersezione con la SP 5/I sino all'intersezione con la SP 2/III; ricadente nei territori dei Comuni di Giarre e Mascali.

Il tratto interessato dai lavori è l'intera ex Trazzera Tagliaborsa - Cutula dall'intersezione con la SP5/I sino all'intersezione con la SP 2/III.

Il tratto in questione, ricade all'esterno del centro abitato, pertanto ai sensi dell'artt. 4, 5 e 6 del Codice della Strada vigente, le competenze per la prescrizione segnaletica e la collocazione, spettano a questo Ente proprietario.

Con delibera di G.P. n.° 289 del 24/08/2005, la suddetta strada è stata preclassificata come strada di categoria F, per cui le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

CONSIDERATO che:

- Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla richiesta di **REVOCA** dell'Ordinanza Dirigenziale n. 125 del 04/03/2025 e la **RIAPERTURA** al transito veicolare della ex Trazzera Tagliaborsa-Cutula dall'intersezione con la SP 5/I sino all'intersezione con la SP 2/III;
- in conseguenza delle limitazioni al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica utile alla sicurezza della circolazione.
- gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti, nel tratto di strada in questione, debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.

- per i tratti di strade provinciali interessati, ricadenti all'esterno del centro abitato del Comune di Catania delimitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettere a) e b) del C.d.S.;

ATTESO che:

- la limitazione al transito sono necessarie per consentire, in condizioni di massima sicurezza, gli interventi urgenti di manutenzione previsti in progetto;

VISTI:

- gli articoli n° 5, 6, 21, 37 e 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
- gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera b), del Codice della Strada vigente: **la Revoca dell'Ordinanza n. 125 del 04/03/2025 e la RIAPERTURA al transito veicolare a tutti i veicoli, con decorrenza immediata a tempo indeterminato e in entrambi i sensi di marcia della ex Trazzera Tagliaborsa-Cutula dall'intersezione con la SP 5/I sino all'intersezione con la SP 2/III.**

- **l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.**

Eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella descritta dalla presente Ordinanza, dovrà essere rimossa o oscurata nel rispetto dell'art. 30 comma 5 del Reg.to di esecuzione del C.d.S.

Tutti i segnali saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada. Dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni).

L'apposizione e il mantenimento della relativa segnaletica sarà a cura della **Azienda Speciale S.C.M.C. dietro disposizione dell'Ufficio Manutenzione di questo Servizio**, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S. e nel rispetto degli schemi segnaletici previsti nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 226 del 26/09/2002.

Adeguate pubblicità al provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n.11.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni a cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale di Catania nonché al Sindaci dei Comuni di Giarre e Mascali ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada vigente (D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni), nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.09

*Referente Ufficio Segnaletica Stradale:
Geom. Cinzia Bisicchia*

Istruttore

Cinzia Bisicchia

Il Dirigente del Servizio

GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.